



Capitolato speciale dell'assicurazione

Lotto N. 1 – CIG 7118401256

**RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (RCA)
E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)
(amministrata con Libro Matricola)**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco La Valle

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori – Dispositivi – Attrezzature

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente

Amaco S.p.A.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE
--

Amaco S.p.A., è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie – Frazionamento del premio

Il pagamento del premio è previsto in due rate semestrali anticipate.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi della prima rata e della rata successiva deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio, con la possibilità di avvalersi, da parte del contraente, della procedura di cui al comma 5 dell'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 limitatamente all'anno successivo alla data di stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Il contratto, comunque, cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo (un anno più eventuale secondo anno) senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Sia alla scadenza del primo anno, se la Società e/o l'Assicurato dichiara la volontà di non estendere la copertura al secondo anno, sia alla scadenza del secondo anno, su espressa richiesta scritta dell'Assicurato, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.7 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

1.8 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.9 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.10 Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.11 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Amaco S.p.A.
capitolato speciale dell'assicurazione RCA - ARD cumulativa

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione RCA sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

→ l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

→ il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.12 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.13 Forma dei rapporti tra le parti Contraenti

La Società si impegna a concordare con il Contraente la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.14 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RCA.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'Assicurato diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.15 Interpretazione del contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente.

1.16 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, il Contraente, la Società e, ove presente, l'intermediario assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata al Contraente e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 1.17 Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.18 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola, che forma parte integrante del contratto, alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti colposi del Contraente e colposi e dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 V comma del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione, o ad altro titolo ad esecutori dei servizi, ed anche se di proprietà di questi ultimi se ricompresi nel novero degli "assicurati" come esplicitato nella "Descrizione dell'attività del Contraente", parte integrante della presente polizza;
- b) nel caso di impiego nei prolungamenti dei servizi urbani e, saltuariamente, in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa; nel caso di impiego saltuario in servizi di linea di autobus assicurati per il servizio per noleggio o turismo;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o alla manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio / esplosione dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- l) per i danni causati ai dipendenti, anche in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo.

2.2 Sovraccarico – Aggravamento del rischio

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Amaco S.p.A.
capitolato speciale dell'assicurazione RCA - ARD cumulativa

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non manovrabili, nell'ambito degli impegni assunti nella carta dei servizi.

2.3 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico non inferiore a 0,5 grammi per litro di aria respirata e sempreché non si tratti di soggetto alcolista, altresì nel caso di cui il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Resta ferma, nei casi sopramenzionati, la rivalsa nei confronti del conducente.

b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezione al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del Contraente.

Comunque, la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso la Società esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.4 Precisazioni sulla qualifica di "Terzo"

Sono considerati Terzi:

- a) gli Enti proprietari e/o le Imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori, ecc. di Società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti ed affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida;
- d) le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
- e) le società titolari dei sub affidamenti del servizio sono considerate terze tra di loro relativamente agli eventuali danni subiti dai mezzi assicurati come da elenco.

2.5 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.

2.6 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda di Polizza e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "FISSA" - per Autobus

b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per Autoveicoli

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

c) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) - per Autocarri, Autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli uso speciale, rimorchi e targhe prova

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

2.7 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.8 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società entro 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia dei sinistri è redatta su modello predisposto dal Contraente.

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicurazione anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.9 Gestione dei sinistri - Gestione delle vertenze civili – Difesa penale

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome del Contraente fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale o giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società su richiesta del Contraente, può assumersi la gestione dei sinistri alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto, vi è esonero di trasmettere la fattura alla Società a mente del 2° comma dell'art. 23 della legge 12/12/02 m. 273.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

2.10 Rappresentante della Società operante in Italia avente la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea per la gestione dei sinistri

Amaco S.p.A.
capitolato speciale dell'assicurazione RCA - ARD cumulativa

La Società aggiudicataria avrà l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 209/05, di indicare il proprio rappresentante per la gestione dei sinistri residente in Verona.

2.11 Obbligo della Società di fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere senza indugio un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società si obbliga altresì a fornire al Contraente le tariffe nazionali nel periodo di riferimento afferenti il settore III (autobus). Ove tale settore III° non comprenda totalmente o parzialmente le tariffe del trasporto pubblico locale, il Contraente può chiedere l'intervento dell'IVASS per la determinazione del premio.

2.12 Attestazione dello stato del rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

3.0 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 Apertura sinistri

Le parti possono convenire di non aprire talune serie di sinistri che di solito finiscono senza seguito, ovvero di aprirli assegnando ad essi un riserva virtuale uguale per tutti. Solo in caso di richieste di risarcimento delle controparti tali riserve verranno valutate in base alla consistenza del danno richiesto.

Queste soluzioni si rendono necessarie in un settore dove i sinistri senza seguito raggiungono punte del 30% ed oltre alla massa dei sinistri denunciati.

3.2 Messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può chiedere alla Società di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line. La Società, inoltre, fornisce l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione in preparazione dell'attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE. Le parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29/10/2008 n. 191 che regola l'accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 l. 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del 23/03/04) in materia di pratiche di sinistri R.C. Auto, nella interpretazione più ampia seguendo linee guida del settore TPL. La delegataria è disponibile ad accettare forme di gestione di sinistri a cura di struttura dedicata prescelta dal Contraente/Assicurato, purchè giuridicamente e tecnicamente in linea con le norme in materia e con lo stato dell'arte.

3.3 Trasmissione di documentazione al Contraente

A richiesta del Contraente la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, etc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per il sinistro da circolazione avvenuto con/o su mezzo dell'Azienda Contraente, la Società ne deve dare informativa all'Azienda Contraente stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.

La Società informa l'Azienda Contraente della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'Azienda Contraente e vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda Contraente stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo di prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negati per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.4 Modifiche

Eventuali modifiche di legge e regolamenti ISVAP attuativi del D.Lgs. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al Contraente.

4.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA
--

4.1 Responsabilità civile dei trasportati (solo autovetture)

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

4.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

4.3 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alla suddette operazioni non sono considerate terzi.

4.4 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 500.000,00, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi: a persone, cose (compresi gli immobili locati dall'Assicurato per i rimessaggi) e animali.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

4.5 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

Amaco S.p.A.
capitolato speciale dell'assicurazione RCA - ARD cumulativa

- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

4.6 Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2.3 delle condizioni che regolano l'assicurazione

Nei casi in elenco al punto 2.3 delle Norme che regolano l'Assicurazione R.C.A., ed in deroga al medesimo punto 2.3, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa, spettante ai sensi di legge.

La Compagnia rinuncia inoltre ad avvalersi dell'azione di rivalsa quando, al momento del sinistro, non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

4.7 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.200,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

4.8 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

4.9 Traino - recupero – custodia – rimpatrio – spese alberghiere

Qualora, in conseguenza di un sinistro assicurato dalla presente polizza, compresa l'uscita di strada accidentale, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate, le spese di:

- recupero e/o parcheggio-custodia e/o rimpatrio, fino alla concorrenza di euro 2.000,00. In tali casi la Società assicura inoltre il rimborso delle spese alberghiere, purché documentate, sostenute dall'Assicurato o dalle persone trasportate sui veicoli identificati in polizza; la garanzia non è operante entro il limite di 50 km dalla residenza dell'Assicurato e delle persone trasportate al di fuori dei confini dell'Italia.
- traino, fino alla sede del contraente o di una sua officina di fiducia, fino alla concorrenza di euro 1.000,00.

4.10 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 600,00 per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

4.11 Danni da furto con destrezza ai bagagli trasportati su autobus turistici e autobus adibiti al servizio aeroporto

L'assicurazione copre, fino alla concorrenza di euro 3.500,00 e con la franchigia di euro 500,00, i danni da furto con destrezza dei bagagli portati in viaggio negli autobus turistici e autobus adibiti al servizio aeroporto.

4.12 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di euro 1.000,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

4.13 R.C. per difetti di manutenzione.

La Società risponde fino alla concorrenza massima di euro 100.000,00 dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Contraente/Assicurato sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario del veicolo.

5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI

**(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza
il valore assicurato per le specifiche garanzie)**

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (comprese parti interne), sia fermo che in circolazione, compresi fino alla concorrenza di Euro 3.000,00, gli accessori - dispositivi - attrezzature installati sui veicoli, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- **Incendio** – combustione anche spontanea con sviluppo di fiamma, scoppio (compreso quello del carburante) o della batteria di trazione od esplosione, autocombustione, caduta di aeromobili e loro parti o cose trasportate, azione del fulmine, scariche e fenomeno elettrico, guasti arrecati dalle Autorità o per loro ordine allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, spese di sgombero dei residui del sinistro.
La garanzia è operante anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87. V° c. del D.Lgs 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni ed integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad esecutori di servizi.
- **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

5.3 Adeguamento del valore assicurato

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

- a) per gli autobus, trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore aggiornato;
- b) per i veicoli ausiliari, trasmette l'elenco aggiornato dei valori dei singoli veicoli tenendo presente la quotazione di "Quattroruote".

5.4 Franchigie

- ✓ **Eventi socio-politici:** euro 500.00
- ✓ **Incendio dispositivi installati sui veicoli:** euro 500,00.

5.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente ai sinistri di origine presumibilmente dolosa, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

5.6 Conservazione delle tracce del sinistro

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato della Società per la valutazione del danno comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro alla Società.

Il Contraente, a richiesta della Società, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

5.7 Determinazione dell'ammontare del danno

- Autobus e carri soccorso

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con le seguenti precisazioni:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportare al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai sessanta giorni ed i danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi anche tributari;
- b) in caso di sinistro che causi la perdita totale o parziale del veicolo, si stima il valore in base al prezzo di riacquisto di veicoli nuovi, uguali o equivalenti per l'utilizzo al quale sono destinati, applicando a tale valore un degrado conteggiato come da seguente tabella:

I ANNO	NESSUN DEGRADO
I SEMESTRE II ANNO	5,0%
II SEMESTRE II ANNO	10,0%
I SEMESTRE III ANNO	14,0%
II SEMESTRE III ANNO	18,0%
I SEMESTRE IV ANNO	22,0%
II SEMESTRE IV ANNO	26,0%
I SEMESTRE V ANNO	29,5%
II SEMESTRE V ANNO	33,0%
I SEMESTRE VI ANNO	36,0%
II SEMESTRE VI ANNO	39,0%
I SEMESTRE VII ANNO	42,0%
II SEMESTRE VII ANNO	45,0%
I SEMESTRE VIII ANNO	48,0%
II SEMESTRE VIII ANNO	51,0%
I SEMESTRE IX ANNO	53,5%
II SEMESTRE IX ANNO	56,0%
I SEMESTRE X ANNO	58,5%
II SEMESTRE X ANNO	61,0%
XI ANNO	66,0%
XII ANNO	71,0%
XIII ANNO	76,0%
XIV ANNO	81,0%
XV ANNO	85,0%
XVI ANNO	88,5%
XVII ANNO	91,5%
XVIII ANNO	94,0%
XIX ANNO	96,0%
XX ANNO	96,5%
XXI ANNO	97,0%
XXII ANNO	97,5%
XXIII ANNO	98,0%
XXIV ANNO	98,5%
XXV ANNO	99,0%
XXVI ANNO ED OLTRE	99,5%

L'ammontare del danno si determina, per ogni singolo veicolo, in base al costo del suo ripristino nello stato funzionale in cui era immediatamente prima del sinistro, dedotto il valore dei residui della parti eventualmente sostituite, ma con il massimo del valore di ogni singolo veicolo al momento del sinistro come sopra determinato.

In caso di sinistro che coinvolga più veicoli, non è previsto alcun massimale di risarcimento.

- Veicoli ausiliari

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Quattroruote, si farà riferimento al valore di mercato in base alle valutazioni della rivista rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio per riparare le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo risultante dal listino "Quattroruote" in vigore nel mese precedente a quello del sinistro (valore assicurato).

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spese spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica.

- Deroga alla proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 10%.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennità è eseguito dalla Società alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

5.9 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si

Amaco S.p.A.
capitolato speciale dell'assicurazione RCA - ARD cumulativa

procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

5.9 Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato.

SCHEMA DI POLIZZA

Contraente: **AMACO S.p.A.**
Via Torrevecchia
87100 Cosenza
P.I. 00179160783

durata del contratto: **anni 1, con possibilità di rinnovo per un altro anno**
effetto dal: **29/07/2017**
scadenza il: **29/07/2018**

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA, Norme speciali** (norme 3.0), **Norme aggiuntive** (norme 4.0), per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione.

Massimale unico RCA:

✓ **Euro 30.000.000,00** per ogni sinistro, per tutti i veicoli.

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

- ELENCO VEICOLI - Allegato al capitolato speciale dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa

	veicolo assicurato tipo/marca/modello	targa / telaio	1 ^ immatric.	uso	potenza Cv/kw		n° posti	tariffa Rca (classe B/M)	<u>valore</u> <u>assicurato</u> <u>Incendio</u> (euro)
1	RIMORCHIO	AD 92822	01/2009	CP					
2	CARRO ATTREZZI	CS 499012	08/1984	CP					
3	CARRO ATTREZZI	DK 638 YP	05/2008	CP					9.000,00
4	CARRO ATTREZZI	RM X35893	08/1980	CP					
5	FIAT DOBLO'	CV 188 NT	03/2005	CP					3.000,00
6	FIAT PUNTO VAN	CV 716 NP	03/2005	CP					2.000,00
7	FIAT PUNTO VAN	CV715 NP	03/2005	CP					2.000,00
8	FORD TRANSIT	DA 074 MG	01/2006	CP					3.000,00
9	AUTOCOARRO	DR 367 SP	10/2008	CP					5.000,00
10	VW TRANSPORTER	BA 087 LR	02/1999	CP					1.000,00
11	FIAT UNO 45	CS 493991	07/1991	CP					
12	FIAT PUNTO DYNAMIC	DS 123 BZ	09/2008	CP					3.000,00
13	PIAGGIO LIBERTY	DN 55268	09/2009	CP	124 CC		2		500,00
14	PIAGGIO LIBERTY	DN 55269	09/2009	CP	124 CC		2		500,00
15	PIAGGIO LIBERTY	DN 55270	09/2009	CP	124 CC		2		500,00
16	FORD TRANSIT CONNECT	DX 796 VS	09/2009	CP					5.000,00

17	SCUOLABUS	DR 841 SP	03/1999				33		3.000,00
18	SCUOLABUS	DR 803 SP	01/1991				42		5.000,00
19	MERCEDES VITO	DZ 541 LS	03/2010	NCC			9		5.000,00
20	SCUOLABUS	DR 992 SP	10/1996				33		5.000,00
21	SCUOLABUS	DW 938 FG	01/1992				21		3.000,00
22	AUTOBUS	BH 422 VJ	02/2000				30		4.000,00
23	AUTOBUS	BJ 236 XV	03/2000				30		4.000,00
24	AUTOBUS	CF 203 XZ	07/2003				35		5.000,00
25	AUTOBUS	CV 683 AS	07/2005				91		45.000,00
26	AUTOBUS	CV 684 AS	07/2005				91		45.000,00
27	AUTOBUS	CV 685 AS	07/2005				91		45.000,00
28	AUTOBUS	CV 686 AS	07/2005				91		45.000,00
29	AUTOBUS	CV 687 AS	07/2005				59		40.000,00
30	AUTOBUS	CV 688 AS	07/2005				59		40.000,00
31	AUTOBUS	CV 689 AS	07/2005				59		40.000,00
32	AUTOBUS	CV 690 AS	07/2005				59		40.000,00
33	AUTOBUS	CV 691 AS	07/2005				59		40.000,00
34	AUTOBUS	CV 692 AS	07/2005				59		40.000,00
35	AUTOBUS	CV 693 AS	07/2005				59		40.000,00



36	AUTOBUS	CX 204 KF	08/2005				105		45.000,00
37	AUTOBUS	CX 205 KF	08/2005				105		45.000,00
38	AUTOBUS	CX 206 KF	08/2005				105		45.000,00
39	AUTOBUS	CX 207 KF	08/2005				91		44.000,00
40	AUTOBUS	CX 208 KF	08/2005				91		44.000,00
41	AUTOBUS	CX 209 KF	08/2005				59		40.000,00
42	AUTOBUS	CX 212 KF	08/2005				59		40.000,00
43	AUTOBUS	CX 210 KF	08/2005				59		40.000,00
44	AUTOBUS	CX 211 KF	08/2005				59		40.000,00
45	AUTOBUS	CY 051 ZC	10/2005				90		44.000,00
46	AUTOBUS	CY 052 ZC	10/2005				90		44.000,00
47	AUTOBUS	CY 053 ZC	10/2005				90		44.000,00
48	AUTOBUS	CY 054 ZC	10/2005				90		44.000,00
49	AUTOBUS	CY 055 ZC	10/2005				90		44.000,00
50	AUTOBUS	CY 056 ZC	10/2005				90		44.000,00
51	AUTOBUS	CY 057 ZC	10/2005				90		44.000,00
52	AUTOBUS	CY 151 ZC	10/2005				90		44.000,00
53	AUTOBUS	CY 152 ZC	10/2005				90		44.000,00
54	AUTOBUS	CY 154 ZC	10/2005				90		44.000,00



55	AUTOBUS	CY 188 ZC	10/2005				90		44.000,00
56	AUTOBUS	CY 190 ZC	10/2005				90		44.000,00
57	AUTOBUS	CY 191 ZC	10/2005				90		44.000,00
58	AUTOBUS	CY 353 ZC	11/2005				90		44.000,00
59	AUTOBUS	DA 403 MG	03/2006				31		25.000,00
60	AUTOBUS	DA 404 MG	03/2006				31		25.000,00
61	AUTOBUS	DA 405 MG	03/2006				31		25.000,00
62	AUTOBUS	DA 406 MG	03/2006				31		25.000,00
63	AUTOBUS	DA 407 MG	03/2006				31		25.000,00
64	AUTOBUS	DA 408 MG	03/2006				31		25.000,00
65	AUTOBUS	DA 409 MG	03/2006				31		25.000,00
66	AUTOBUS	DA 410 MG	03/2006				31		25.000,00
67	AUTOBUS	BE 305 WL	09/1999				100		5.000,00
68	AUTOBUS	DM 658 YD	05/2008				73		65.000,00
69	AUTOBUS	EN 207 KK	06/2007				35		90.000,00
70	AUTOBUS	ET 772 ST	04/2014				91		130.000,00
71	AUTOBUS	ET 773 ST	04/2014				56		130.000,00
72	AUTOBUS	EZ 945 SW	04/2003				94		25.000,00
73	AUTOBUS	FA 958 XH	04/2004				94		25.000,00



74	AUTOBUS	FA 921 DE	11/2007				94		20.000,00
75	AUTOBUS	FB 571 EN	12/2005				94		25.000,00
76	MERCEDES VITO	ED 778 FR	12/2010	NCC			9		10.000,00
77	MERCEDES VITO	FA 310 VP	04/2011	NCC			8		12.000,00
78	SCUOLABUS	FH 948 LG	09/2004				27		8.000,00
79	SCUOLABUS	EX 775 DZ	12/2000				20		5.000,00
80	SCUOLABUS	EX 776 DZ	9/2000				21		5.000,00
81	TARGA PROVA	X1 49389	6/2016						

TOTALE VALORE INCENDIO

€ 2.282.500,00

TOTALE PREMIO ANNUO AL NETTO DI SSN E IMPOSTE

€170.000,00

